COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

I.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **TESAURO**

INDICE

PAG.

Disegno e proposte di legge (*Discussione e rinvio*):

Condono di sanzioni disciplinari. (371);

FORTUNA ed altri: Condono di sanzioni disciplinari. (255);

NANNUZZI ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432) 1

PRESIDENTE . . 1, 4, 9, 12, 13, 14, 15, 16
DELL'ANDRO, *Relatore* 2, 4, 8, 9, 16
ACCREMAN 4, 8, 9
MARTUSCELLI 5
BERLINGUER 5, 8, 9, 11, 12, 13, 16
DEGLI ESPOSTI 6, 7, 9
LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione* . . 7, 9, 11, 15
FRANCHI 8
LUZZATTO 9, 13, 16
BERTINELLI 11
COSSIGA 12, 13, 14, 15, 16
ALMIRANTE 13, 14
LACONI. 13, 14
ANGELINI PAOLO 14
NANNUZZI 14, 15
CARCATERRA 14
CAPRARA 15
GULLO 15, 16

La seduta comincia alle 10,30.

Discussione del disegno di legge: Condono di sanzioni disciplinari (371) e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: Condono di sanzioni disciplinari (255); Nannuzzi ed altri: Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali (432).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Condono di sanzioni disciplinari » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Fortuna, Ferri Mauro, Ballardini, Gatto, Jacometti, Luzzatto, Martuscelli, Berlinguer Mario, Pertini: « Condono di sanzioni disciplinari » e dei deputati Nannuzzi, Degli Esposti, Fasoli, D'Ippolito, Caprara: « Annullamento delle sanzioni disciplinari inflitte a pubblici dipendenti per fatti politico-sindacali ».

Comunico che la IV Commissione ha espresso il seguente parere, in una lettera del suo Presidente: « Le comunico che la Commissione da me presieduta ha adottato, in data odierna, la seguente decisione: sul disegno di legge n. 371, parere favorevole, con il voto contrario del gruppo del Movimento Sociale e l'astensione del gruppo comunista; sulla proposta di legge dei deputati Fortuna e altri (255), parere favorevole a maggioranza; segnala alla Commissione di merito - su proposta del deputato Amatucci - con il parere concorde di tutti i rappresentanti dei gruppi

parlamentari, l'opportunità di studiare la possibilità di estendere i beneficî del condono anche in materia tributaria, secondo i principî contenuti nel decreto legislativo presidenziale del 27 giugno 1946, n. 24 ».

Comunico inoltre che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario alla proposta n. 255, e parere favorevole al disegno di legge, n. 271.

L'onorevole Dell'Andro, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Nella decorsa legislatura, insieme alla presentazione del disegno di legge per la concessione dell'amnistia e dell'indulto, fu presentato al Parlamento altro disegno di legge per il condono delle sanzioni disciplinari. Il provvedimento, approvato dalla Camera dei deputati il 15 febbraio 1963, decadde poi al Senato per la fine della legislatura. Il disegno di legge viene dal Governo ora riproposto sulla base di quello già approvato dalla Camera. Esso si ispira agli stessi criteri che presiedettero alla emanazione del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 95, nella ricorrenza dell'entrata in vigore della Costituzione, e prevede il condono delle sanzioni disciplinari inflitte e da infliggere, per fatti, da qualsiasi motivo determinati, commessi a tutto l'8 dicembre 1962, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego e di lavoro.

Ritengo necessario domandarci, innanzi tutto, che cosa s'intenda per condono in sede amministrativa, perché all'articolo 1 del disegno di legge in esame si dice: « Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate... ». La stessa espressione si trova nel disegno di legge del 1948 e in quasi tutti i precedenti provvedimenti; soltanto in alcuni si parla di revoca. Devo dire che la dottrina è molto povera in argomento, in diritto amministrativo, mentre quella penalistica ha sviluppi ben più ampi. Cominciamo, anzitutto, col domandarci nella sede penale che cosa si intenda per amnistia e per indulto anche perché – come tutti sanno – in sede amministrativa si è fatto spesso rinvio agli istituti penalistici dell'amnistia e dell'indulto. Mentre l'amnistia, secondo la dizione del codice penale, estingue il reato, l'indulto estingue la pena, cioè la esecuzione della pena lasciando intatti tutti gli altri effetti penali del reato.

In diritto amministrativo non si rinviene un istituto analogo a quello penalistico dell'amnistia.

Nel progetto di legge presentato dal Governo non si può pertanto far riferimento ed un istituto che, quanto agli effetti, possa assimilarsi alla amnistia; dunque, non si prevede « estinzione dell'illecito » od alcuna estinzione *ex tunc* della sanzione principale conseguente all'illecito.

Riteniamo che, allorché, nel progetto governativo si parla di condono, si faccia anzitutto riferimento all'estinzione *ex nunc* della sanzione principale dell'illecito amministrativo. Tuttavia, poiché, come è stato esattamente osservato, in diritto amministrativo, acquistano, spesso, maggior rilievo pratico gli effetti, ai fini della carriera, collegati alla sanzione disciplinare principale rispetto a quest'ultima; l'estinzione *ex nunc* della sanzione disciplinare principale spesso a nulla varrebbe se non venissero anche estinti gli effetti collegati alla stessa sanzione principale. Per intenderci – l'esempio offerto dalla dottrina riguarda la censura – ove il condono si riferisce ad una sanzione che si realizza in un unico atto, quale la censura, esso non avrebbe alcun pratico effetto se non attenesse anche alle conseguenze della censura. Le conseguenze della sanzione principale, in sede amministrativa, sono talmente collegate con la stessa sanzione, che a nulla varrebbe l'estinzione *ex nunc* di quest'ultima ove non s'estinguessero anche i suoi ulteriori effetti.

Il condono, pertanto, estingue anche gli ulteriori effetti collegati alla sanzione disciplinare principale. Essi vengono estinti *ex nunc*, tenuto conto che sono collegati ad una sanzione principale che viene estinta dal condono pure *ex nunc*, sicché sarebbe inammissibile che dal condono venisse estinta *ex nunc* la sanzione principale, e venissero invece estinte *ex tunc* gli effetti che sono una conseguenza della sanzione stessa.

La dottrina ed anche il Consiglio di Stato, hanno sempre, in passato, ritenuto che gli effetti, ai fini economici e di carriera, collegati alla sanzione disciplinare principale, vengono estinti dal condono *ex nunc* e mai *ex tunc*.

Anche a proposito della revoca dell'atto che commina la sanzione disciplinare, si distingue in ordine ai motivi e si sostiene che soltanto quando la revoca è motivata da ragioni di legittimità opera *ex tunc;* quando, invece, è motivata da ragioni di opportunità e convenienza, successivi all'emanazione dell'atto che commina la sanzione disciplinare amministrativa, non può mai operare *ex tunc*, ma sempre *ex nunc*. Sicché, anche quando dovessimo ravvisare nel condono amministrativo un istituto analogo alla revoca, data, nella specie, la motivazione determinata da ragioni non attinenti alla legittimità dell'atto, l'estin-

zione operata dal condono di cui al progetto di legge governativo non potrebbe che avere effetto soltanto per l'avvenire.

Ove, ad esempio, il condono intervenga in sede d'esecuzione della sanzione disciplinare principale, (e questa consista nella sospensione anche dallo stipendio) dal momento in cui interviene il condono cessa la sospensione del dipendente dello Stato o dell'ente pubblico e cessa anche la sospensione dallo stipendio. Da quel momento dovrà essere ridato al dipendente il normale trattamento economico. Ma rimane impossibile allo stesso dipedente richiedere la restituzione attinente al passato. E cioè: intervenendo il condono durante l'esecuzione della sanzione, estingue le ulteriori conseguenze della stessa sanzione disciplinare.

Altra ipotesi. Il condono interviene a sanzione disciplinare completamente eseguita. Poniamo che il termine di sospensione del dipendente sia spirato e che, pertanto, il dipendente sia regolarmente tornato in servizio. In questo caso, il condono, a mio avviso, opera sugli effetti collegati alla sanzione disciplinare principale. Ma, anche qui, come nell'ipotesi d'estinzione della sanzione intervenuta durante l'esecuzione della medesima, vengono eliminati tutti gli effetti prodotti dalla sanzione principale dal momento in cui è intervenuto il condono. E cioè, supponiamo sia stata data al dipendente una qualifica che non gli ha dato diritto a una determinata promozione; il dipendente avrà diritto, dal momento in cui interviene il condono, a ottenere quella promozione; ma non potrà la sua promozione essere, ove esistessero i presupposti, retrodatata in un momento anteriore all'intervento del condono.

E allora, salvo quanto dirà l'onorevole Ministro, a me pare che a questo disegno di legge sia senz'altro da dare parere favorevole.

Comunque, sono a disposizione per tutti quei chiarimenti che i colleghi volessero chiedere.

Se l'onorevole Presidente crede, posso passare alla successiva proposta di legge.

Sono state presentate altre due proposte di legge. Una a firma degli onorevoli Fortuna ed altri, l'altra a firma degli onorevoli Nannuzzi ed altri.

Dico subito che, a mio parere, queste due proposte di legge non sono assimilabili al disegno di legge governativo. Mentre nel progetto d'iniziativa governativa, infatti, si parla di condono, nei termini e nei limiti che abbiamo esaminato, nelle proposte in esame si fa riferimento, invece, ad una valutazione relativa a fatti commessi in certo tempo e motivati da determinate ragioni. Vale a dire, se queste due proposte di legge avessero fatto riferimento a una indiscriminata efficacia *ex tunc* del condono (senza distinzione relativa ai motivi che determinarono il fatto violativo della norma amministrativa) avrei inteso un certo collegamento tra le stesse proposte ed il disegno governativo.

Nelle proposte di legge in esame si fa, invece, riferimento a determinati, specifici fatti statuendo, appunto, che, per i fatti determinati da ragioni politiche o politico-sindacali, si applichi una misura tesa a cancellare *ex tunc* ogni effetto della pronuncia disciplinare già emanata. Sicché, non si tratta d'una estensione del progetto governativo o d'una interpretazione, in ordine al momento operativo del condono di cui al provvedimento del Governo.

A me sembra più coerente la proposta di legge Nannuzzi che la proposta Fortuna. Nella proposta Nannuzzi si parla, infatti, di annullamento e, coerentemente, si fa discendere dal medesimo la caduta *ex tunc* di tutti gli effetti dell'illecito.

Ora, non riteniamo che, comunque s'intenda in diritto amministrativo, il condono si possa equiparare quest'ultimo alla revoca. I due istituti sono nettamente distinti. Mentre la revoca attiene alla legittimità od al merito del provvedimento ed è, peraltro, un atto amministrativo che si riferisce a tutti gli effetti di altri atti amministrativi, il condono, emanato con legge, trova invece origine in un'esigenza di carattere generale, quale è quella che ha motivato l'approvazione del disegno di legge relativo alla delega al Capo dello Stato per l'emanazione dall'amnistia e dell'indulto.

Ora, può mai il condono operare come una revoca? Riteniamo di no. Tutti i precedenti sono in questo senso. Anche quelli del Consiglio di Stato, al quale la questione fu portata diverso tempo fa.

Anche quando, peraltro, il condono dovesse intendersi operativo allo stesso modo della revoca, avrebbe sempre i limiti della revoca; quanto meno, cioè, dovrebbe affermarsi che il condono in esame, essendo originato da motivi di merito, non può operare *ex tunc*.

Anche la revoca per motivi di merito opera, infatti, *ex nunc*. Salvi i chiarimenti che verranno nel corso della discussione, riteniamo che non sia possibile esprimere parere favorevole alla proposta di legge Fortuna.

In ultimo, la proposta di legge Nannuzzi. Qui effettivamente si va al fondo del proble-

ma; si dice: non parliamo di condono, parliamo di annullamento. Nell'articolo 1 si afferma: « I provvedimenti relativi a sanzioni disciplinari inflitte a dipendenti delle Amministrazioni pubbliche e delle aziende statali con ordinamento autonomo a seguito di partecipazione a manifestazioni ed attività sindacali e politiche avvenute a tutto il 2 giugno 1963, sono nulli ».

È possibile che la legge ordinaria dichiari nulli atti amministrativi non più impugnabili sulla base di presupposti attinenti alla legittimità o al merito?

Quando l'ordinamento ha voluto superare l'irrevocabilità della condanna penale, ha fatto ricorso ad un sistema tutto particolare qual è quello dell'amnistia e del'indulto. Soltanto attraverso una legge di delegazione ed attraverso un decreto del Presidente della Repubblica è possibile l'emanazione dell'indulto in sede penale. La verità è che con la proposta Nannuzzi si vuole incidere sulle precedenti norme, in base alle quali sono stati emanati i provvedimenti disciplinari, estinguendone l'efficacia retroattivamente e, quindi, dichiarando nulli gli atti amministrativi emanati in virtù di dette norme.

Anche la proposta Nannuzzi va, a nostro parere, respinta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ACCREMAN. Vorrei rilevare che in ordine alla proposta di legge Nannuzzi, l'opposizione che è stata fatta dal Relatore è una opposizione nettamente pretestuosa. Io affermo che appare illegittimo, molto visibilmente, il condono com'è costruito nel disegno di legge governativo nonostante i tentativi, operati dall'onorevole Dell'Andro, di dare una fisionomia, una certezza all'istituto del condono amministrativo. Che esista un istituto del condono amministrativo, è solo il collega Dell'Andro ad affermarlo, mentre dal punto di vista della dottrina amministrativa un istituto di questo genere non si ravvisa.

Noi siamo i legislatori e possiamo creare tutto, ma la esistenza di un istituto di carattere amministrativo chiamato condono è qualche cosa, che deriva da una certa pratica abbastanza recente.

Una analogia viene fatta con il diritto penale, ma nel codice penale c'è l'istituto dell'amnistia, dell'indulto, non c'è quello del condono. Nel diritto positivo penale questa parola non esiste, pur esistendo in certe leggi, dove viene attuato l'indulto.

Io osservo che la proposta di legge Nannuzzi si propone un fine molto chiaro e preciso. Parte da questo presupposto: essendo intervenuta una legge di amnistia la quale ha annullato fatti socialmente ben più gravi che non una infrazione amministrativa, è giusto annullare anche gli effetti delle infrazioni amministrative, che sono fatti socialmente molto meno gravi che non i reati commessi dai beneficiari dell'ultima amnistia. Ma se questa è la ragione della legge e questo è lo spirito, allora si deve attuare una legge la quale annulli ogni effetto della infrazione amministrativa, così come il decreto di amnistia penale ha annullato ogni effetto del reato commesso.

PRESIDENTE. Esiste una norma apposita, che vieta questa situazione alla quale lei accenna. Anche in caso di amnistia si estingue il reato, si estingue la pena e si estinguono alcuni determinati effetti, ma resta l'azione civile. È tassativa questa norma.

ACCREMAN. Se la ragione vera del decreto di amnistia di allora era tale che suggeriva l'annullamento del fatto che costituisce reato, a maggior ragione deve aver luogo una abolizione di tutti gli effetti che conseguono a quell'illecito infinitamente minore che è il reato amministrativo.

PRESIDENTE. Ad ogni modo è bene prescindere.

ACCREMAN. Se questa è la situazione, è fuor di dubbio che la impostazione della proposta di legge Nannuzzi ed altri è assai più rigorosa, nel principio da cui parte e nel termine a cui arriva, del disegno di legge governativo.

La proposta di legge Nannuzzi è assai più rigorosa del disegno di legge governativo, proprio perché, ripeto, partendo dal presupposto che l'amnistia per i reati comuni ha abolito ogni effetto della pena, dice: cerchiamo di abolire ogni effetto della pena inflitta per un fatto minore, quale l'infrazione amministrativa.

È difficile muovere obiezioni al rigore di questa proposta e dò atto che lei, onorevole Relatore, lo ha riconosciuto.

Ma una volta riconosciuto questo fatto, è assurdo il dubbio che sorge in lei, quando si chiede se il Parlamento possa dichiarare annullato ogni effetto degli atti amministrativi, assumendo, a sostegno del dubbio, motivi di legittimità sostanziale.

DELL'ANDRO, *Relatore*. O di merito

ACCREMAN. Questa è una domanda. E sotto il profilo della legittimità dell'azione del Parlamento, sarebbe attendibile quest'altra domanda: è possibile che il Parlamento con il condono abolisca certe conseguenze della sanzione penale in sé stessa? È un proble-

ma identico. Il Parlamento può abolire ogni effetto anche di un atto amministrativo definitivo, per qualsiasi motivo, così come fa con la legge di amnistia che abolisce ogni atto su cui sia intervenuto un procedimento definitivo. Il procedimento che dice lei è certo scritto nella legge, ma non è certo determinato dal fatto.

Sicché, sotto questo profilo, la domanda formulata dal collega Dell'Andro non può avere che questa risposta: certo, una legge del Parlamento può abolire anche tutti gli effetti di un atto amministrativo che sia definitivo. Se così è la proposta di legge Nannuzzi, che è la più rigorosamente formulata, dovrebbe essere quella che dovrebbe suscitare l'approvazione di tutti. Altrimenti, i dipendenti di pubblica amministrazione si troverebbero in questa situazione, di dover dire che al delinquente comune è stato dato un provvedimento per cui il reato che ha compiuto è come non sia stato compiuto e a me, dipendente pubblico, che ho compiuto una cosa ben diversa di un reato comune, si toglie la possibilità di avere una sanatoria definitiva di ogni effetto.

Questa sarebbe una grande ingiustizia.

Quando si parla di nullità degli atti amministrativi e degli effetti, si chiede che si voglia usare il termina revoca.

Noi non siamo contrari ad un emendamento di questo genere, che parli di revoca anziché di nullità. Con maggiore proprietà, in uno dei decreti del 1940, per dichiarare la nullità delle sanzioni disciplinari a carico di impiegati e salariati dello Stato, si usa questo termine: « revoca ». I funzionari del vecchio Stato liberale non si erano volatilizzati anche nel ministero fascista, ecco perché si spiega anche una dizione abbastanza esatta. Intendevo mettere in rilievo questa migliore forma che trovo in un decreto del 1940 rispetto ai decreti successivi. Ecco perché spiegavo che la mia approvazione va al lato tecnico, formalistico della questione legale. Io credo dunque che la proposta di legge Nannuzzi sia la migliore e sia quella che rende più giustizia.

Se il Parlamento vorrà dare un esito a questo appello, dovrà decidersi ad approvare la proposta di legge Nannuzzi.

MARTUSCELLI. Confesso di esser rimasto alquanto sorpreso di fronte alla relazione testé svolta dall'onorevole Dell'Andro, per l'approfondimento giuridico di fronte al quale credo di essere impreparato. Tuttavia, penso che alcuni punti si possano senz'altro affrontare e chiarire.

L'esposizione dell'onorevole Dell'Andro e la sua contrarietà alle due proposte di legge Fortuna e Nannuzzi constano di due parti principali. Una di carattere formale e, anzi, vorrei dire terminologico.

La proposta Nannuzzi parla di annullamento, la proposta Fortuna di condono. La questione, penso, si potrebbe anche superare. Bisognerebbe affrontare – e, alla fine, lo stesso onorevole Relatore arriva a questa conclusione – il seguente problema sul quale principalmente dobbiamo discutere.

La domanda dell'onorevole Relatore è in sostanza la seguente: se con una legge ordinaria si possono annullare atti amministrativi definitivi, senza alcun riferimento alla legittimità o al merito degli atti stessi. A parte qualche imprecisione, (secondo me, ad esempio, se i miei ricordi non sono stati superati dalla più recente dottrina, un atto illegittimo per vizio di competenza o violazione di legge o eccesso di potere, viene annullato; l'atto, invece, che si ritiene inopportuno, per una ragione distante al momento della emanazione di esso, o venutasi a determinare successivamente, viene revocato) al problema bisogna rispondere affermativamente: si possono, cioè condonare, o annullare – si usi questo termine o altro più appropriato per cancellare, come del resto si è fatto in passato gli effetti di un atto amministrativo, con una legge ordinaria. Nella specie, si vogliono cercare i motivi di opportunità, che consigliano l'emanazione della legge, si trovano motivi di grande importanza, politica, sociale, morale: cancellare gli effetti di un periodo che è stato un periodo di contrasti di estrema asprezza, nel nostro corpo politico e sociale.

Noi vogliamo superare questi blocchi e cancellare anche nel ricordo gli effetti delle divisioni e delle lotte di questo periodo. Sul piano giuridico, diciamo che si possono cancellare gli effetti di questi atti amministrativi, anche nella forma più ampia della riassunzione in servizio dei dipendenti licenziati per motivi di carattere prevalentemente politico.

BERLINGUER. Nel prendere la parola, vorrei anzitutto rivolgermi specialmente agli onorevoli colleghi che non hanno appartenuto alla passata legislatura, per riassumere brevemente dalle sue origini il problema che qui stiamo esaminando e che è stato dibattuto proprio nella precedente legislatura.

Il problema ha avuto origine, si può dire, da un ordine del giorno presentato, durante l'esame del disegno di legge per la conces-

sione di amnistia e indulto, divenuto poi legge 23 gennaio 1963, n. 2, a firma dell'onorevole Pertini e mia e che faceva riferimento ai motivi che avevano ispirato e i criteri che si erano seguiti in occasione di precedenti atti di clemenza, per chiedere attraverso l'ordine del giorno Pertini-Berlinguer e parallelamente alla concessione di amnistia e indulto, il condono delle sanzioni disciplinari specialmente per quelle determinate da motivi politici o sindacali. Era, quindi, un problema politico. Il Governo dichiarava di accogliere come raccomandazione questa nostra richiesta, soggiungendo che non era tuttavia possibile inserire il decreto riguardante le sanzioni disciplinari in un decreto che, riferendosi a reati, aveva una sua qualificazione tutta particolare; e presentò il proprio disegno di legge per il condono delle sanzioni disciplinari. Ma allorché lo esaminammo lo trovammo di tutt'altro tenore. E allorché venne discusso in questa sede, alla vigilia dello scioglimento delle Camere, criticammo duramente le posizioni del Governo ma ci astenemmo dal voto per non impedire ciò che di buono aveva il provvedimento; con riserva di presentare però, nella prossima legislatura, una proposta di legge nostra. Ed è quella firmata dall'onorevole Fortuna ed altri, compresi l'onorevole Pertini ed io.

Alla Commissione Giustizia ci siamo trovati di fronte a questa situazione: disegno di legge governativo e proposta di legge Fortuna su cui si raggiunse il parere favorevole a notevole maggioranza.

Lasciate che vi dica che il problema della decorrenza *ex tunc* è stato anche vagliato dalla Commissione Giustizia e, credo, anche con quella competenza specifica che in ordine a questo problema essa ha. Ed è stato generalmente accettato il principio, perché si è fra l'altro osservato questo: che vi erano state altre leggi di ricostruzione di carriera, per le quali si era sempre stabilito che la ricostruzione potesse e dovesse essere accordata *ex tunc*, vale a dire dal momento in cui ci fosse stato un licenziamento per motivi politici o sindacali di carattere persecutorio.

Anche su questo problema vi erano dei precedenti che non potevano essere ignorati dalla stessa Commissione Giustizia e che essa accolse.

E, a questo punto, io mi domando: che cosa si può dire circa il parere espresso dalla Commissione bilancio? Come è possibile stabilire la misura di questa copertura finanziaria di fronte alla impossibilità di determinare sin da adesso quanti saranno coloro che inoltreranno la domanda per essere riammessi in servizio? Tanto più che, né nella proposta di legge Fortuna ed altri né in quella successiva dell'onorevole Nannuzzi ed altri si stabilisce che debbano essere corrisposti gli arretrati. Si tratterà di considerare soltanto quale stipendio dovrà essere erogato dal momento in cui la legge entrerà in vigore. E, d'altra parte, c'è anche questo da osservare: a volte è accaduto che non si potesse stabilire *a priori* quante unità. Quanti ciechi, quanti sordomuti e tante altre categorie, ottennero nuove pensioni, senza che potesse precisarsi in che numero potessero essere! All'articolo 4 della proposta di legge Fortuna c'è già una formula: « All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti del capitolo n. 423 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1963-64, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso ». E, ancora: « Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio ».

Non si parla della misura. Ma vi è anche l'articolo 4 del testo governativo che neppure esso la precisa, sicché può comprendersi in esso la copertura per la nostra proposta di legge. Vorrei pregiudizialmente prospettare una situazione politica, tipicamente politica, che si inserisce proprio nel travaglio di questo ultimo periodo per determinare una autentica svolta a sinistra e che voi conoscete. Io credo di poter dichiarare che il Partito socialista tiene a questa legge e del resto la prova l'avete avuta nell'intervento dell'onorevole Pertini. Noi attendiamo, in questo periodo, che ci siano leggi nuove, dalle quali potremo vagliare i propositi della democrazia cristiana.

DEGLI ESPOSTI. Vorrei permettermi di ricordare loro che il problema che stiamo discutendo è nato molto più lontano nel tempo di quanto abbia detto l'onorevole Berlinguer.

Nel dicembre 1953, quando il Parlamento era investito della prima legge di amnistia, un gruppo di parlamentari della Democrazia cristiana presentò un apposito emendamento che tendeva ad estendere la stessa ai pubblici dipendenti e la risposta che il Governo dette in quella occasione fu quella che citava poco fa l'onorevole Berlinguer in rapporto ad un emendamento specifico dell'ultima legge di amnistia. Allora si approvò un ordine del giorno il cui primo firmatario era il povero onorevole Di Vittorio. L'ordine del giorno così suonava: « La Camera, ritenuto che lo spirito

informatore del disegno di legge in discussione e l'intento di pacificazione e di distensione da ogni parte proclamato particolarmente consigliano l'annullamento delle sanzioni inflitte per motivi politici e sindacali, impegna il Governo a disporre contemporaneamente alla emanazione dell'amnistia l'annullamento delle sanzioni inflitte ai pubblici dipendenti per motivi attinenti all'attività politica e sindacale ».

Dal 2 dicembre 1953, da quando cioè fu approvato l'ordine del giorno, molta acqua è passata sotto i ponti, molti provvedimenti generali di amnistia sono sopravvenuti, ma l'impegno, che allora il Parlamento demandò al Governo, di attuare una disposizione specifica per i pubblici dipendenti, non si è ancora realizzato.

A questo punto vorrei caldamente pregare il rappresentante del Governo, il Presidente, il Relatore e i colleghi commissari, e fra questi ultimi coloro che sono direttamente collegati con il movimento sindacale, ad evere presente il significato del disposto di legge contenuto nel provvedimento governativo, che, se venisse approvato così come formulato dal Governo, significherebbe niente nella sostanza. Si tenga infine conto che da una indagine che fu fatta nel gennaio scorso dai Ministeri interessati, l'entità dell'onere che comporterebbe l'annullamento dei provvedimenti disciplinari inflitti a 30-35.000 lavoratori (e dei quali circa 20.000 sono ferrovieri), per motivi politico-sindacali, come dalla richiesta contenuta nella proposta Nannuzzi e Fortuna, sarebbe relativamente modesta la proposta governativa e verrebbe, invece, a trascurare questi e a interessare, ad esempio, per le ferrovie soltanto mille o millecinquecento unità su un corpo di complessivi 220.000 dipendenti dello Stato.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. La prego di ricordare che i dipendenti dello Stato sono più di un milione e non 220.000.

DEGLI ESPOSTI. Stavo limitando l'esempio ai soli ferrovieri. Ma anche su un corpo di un milione di dipendenti statali coloro che beneficierebbero di questa legge cosiddetta del condono sarebbero soltanto coloro che si trovino ancora davanti a procedura di carattere disciplinare o che non abbiano ancora completata la consumazione della punizione. Ma i 30-35 mila dipendenti pubblici che per avere dal 1950 al 1962 effettuato scioperi o protestato in altra forma, manifestando così una opinione avversa a quella della maggioranza allora esistente in Parlamento – e che quindi hanno già consumato tutta intiera la punizione loro a quel tempo comminata che vantaggi avrebbero dal condono? Niente! Usando un frasario che non è parlamentare ma sufficientemente aderente, se questo provvedimento governativo venisse approvato così come è formulato, gli stessi interessati non potrebbero non considerarlo una solenne turlupinatura.

Quei 30-35 mila dipendenti che hanno avuto « punizioni » politico-sindacali dal 1950 al 1962 con sospensioni, degradazioni, perdita dell'impiego e, in conseguenza di queste, hanno subito ritardi negli scatti di anzianità e negli avanzamenti, non avrebbero alcun beneficio da questo provvedimento, che rappresenterebbe una presa in giro. I colleghi tengano infine conto che nella pratica si verrebbe a creare una inspiegabile disparità fra chi non ha ancora subìto tutte le conseguenze di una sanzione disciplinare e chi invece si trova ad aver sopportato tutte le implicazioni che ne sono derivate. Faccio una esemplificazione: io dal 1950 al 1960 sono uno di coloro che hanno avuto punizioni che ovviamente non infirmano né la moralità, né la correttezza, né la onestà di coloro che hanno solo il torto di aver scioperato in determinate circostanze. Quindi, da dieci anni a questa parte, io ho avuto – oltre alle punizioni vere e proprie – ritardi negli scatti di anzianità e nella possibilità di avanzamento nelle qualifiche superiori.

Perché? Perché in conseguenza di quelle multe e sospensioni mi hanno dato per non pochi anni la qualifica di « mediocre ». E con detta qualificazione, al compimento dei due anni necessari per avere il diritto allo scatto, ho subìto il rinvio dello stesso. E da rinvio a rinvio oggi mi trovo ad avere cinque o sei scatti di meno di quelli che mi sarebbero spettati se quelle punizioni non le avessi avute. Se lei, signor Ministro, oggi mi attua una siffatta legge di condono, nella sostanza non mi darebbe niente, perché gli scatti che ho perduti non mi verrebbero ridati. Analogamente si può dire nel caso in cui fosse stata mia ambizione quella di partecipare ad un concorso per l'avanzamento alla qualifica superiore, nel mio caso a quella di capo tecnico. Potevo sì fare la domanda, ma per il fatto che avevo una nota di « mediocre », non mi veniva riconosciuta la condizione indispensabile per partecipare al concorso: cioè a dire, la nota di qualifica superiore a quella di mediocre.

Concludo per non tediare, riconoscendo la utilità di approfondire – come ci ha sollecitati il Relatore – la materia dal punto di vista giu-

ridico e formale. Non vorrei, però, che si pensasse così di sfuggire alla sostanza politica del problema, che non si può nascondere dietro il paravento di un veto motivato da ragioni di ordine finanziario, per non rendere evidente – come giustamente ha sottolineato l'onorevole Berlinguer – l'assenso ad un atto di pacificazione e distensione.

FRANCHI. Noi siamo favorevoli alla proposta di legge Fortuna. Invece non prendiamo in considerazione il disegno di legge governativo, perché è troppo restrittivo; perché noi dobbiamo dare qualche cosa di concreto, dicendo che condoniamo le sanzioni disciplinari amministrative. Ed è sempre bene parlare di sanzioni e non di pene: non esiste, infatti, la pena amministrativa. L'altra formulazione potrebbe dar luogo a dei gravi equivoci.

Il disegno di legge governativo limita gli effetti del condono.

E fra l'altro diciamo: perché, poi, il condono dovrebbe avere effetto dall'entrata in vigore della legge e non invece dalla data dell'8 dicembre 1962? È una incongruenza.

Cos'è che non vuole il Governo? Il Governo non vuole la ricostruzione delle carriere e allora dice: « dall'entrata in vigore della legge ».

La proposta di legge Fortuna è anche la migliore sotto il profilo tecnico, soprattutto perché è la più ampia, è quella più estesa nei riguardi dei beneficiari di questo provvedimento di clemenza. È veramente la più ampia; questo è un provvedimento di clemenza completo e, pertanto, a noi piace molto questa proposta di legge.

Con essa, infine, si va veramente in fondo a quella azione di distensione, che tutti ci auguriamo. Ritengo, tuttavia, che alcune modifiche si debbano apportare.

All'articolo 2, infatti, non dovremmo parlare di « sanzioni disciplinari condonate » che possono « costituirne ostacolo ». Questo, caso mai, lo potremo vedere dopo.

Quanto ai termini, poi, perché dal 1° gennaio 1951? L'ultimo provvedimento di clemenza non ha la data: atti commessi « da... », « a... » una dice: « atti commessi fino a... ».

Io sto dicendo: è esatto dire: « fino l'8 dicembre 1962 ». Ma perché dire: « dal 1° gennaio 1951 »? Bisogna sopprimere questa data di partenza, poiché ci sono tante altre categorie che, per motivi sindacali e per motivi soprattutto politici, sono state colpite da sanzioni disciplinari. Se i colleghi ritenessero di sopprimere quella data, noi saremmo felici di dare la nostra approvazione alla proposta di legge Fortuna ed altri.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Devo, innanzitutto chiedere all'onorevole Accreman, come mai egli affermi che non esiste l'istituto del condono amministrativo. Noi, questa parola « condono » la ritroviamo sempre nella legge. E accanto ai numerosi provvedimenti nei quali si è parlato sempre di condono amministrativo, è sorta una vera e propria elaborazione dottrinale sull'istituto. Come si può, quindi, affermare che esso non esiste?

ACCREMAN. Dal momento in cui noi incominciamo ad adoperare una parola, da quel momento comincia la tradizione! Dal momento in cui il Parlamento usa un termine...

DELL'ANDRO, *Relatore*. Siccome nella mia relazione ho perfettamente sottolineato che vi è un grosso dibattito di dottrina...

ACCREMAN. È proprio il dibattito che ha luogo in dottrina che consente di evadere dai fini politici che noi intendiamo attuare!

DELL'ANDRO, *Relatore*. Non direi proprio!

Intanto, non possiamo emanare una legge senza esser convinti della bontà dell'istituto! Io direi, quindi, che proprio in questa sede bisogna chiarire bene cosa s'intenda per condono nel campo amministrativo. Perché, un legislatore che manchi sul piano tecnico non è un buon legislatore.

BERLINGUER. Adesso sorge il problema. Ed è molto grave. Cioè, occorre tener conto di tutto quello che si è fatto nel passato per la ricostruzione della carriera; perché proprio oggi, nella delicata situazione politica di oggi, si vuole, per la prima volta, tornare indietro con capziosi argomenti?

DELL'ANDRO, *Relatore*. Non possiamo emanare una norma senza essere consapevoli della natura dell'istituto. Questo credo di poterlo richiedere.

Ora, diceva l'onorevole Accreman: la proposta Nannuzzi è più rigorosa di quella governativa. Io ritengo che sia tale, in quanto parla di nullità. La proposta avanzata dall'onorevole Franchi si mantiene in una linea rigida, di coerenza per quanto riguarda, almeno, la materia del condono. Il Parlamento, dice, può abolire ogni effetto *ex tunc*, *ad libitum*. Ancora, quando l'onorevole Berlinguer mi dice: la pressione sociale, ecc., posso capire. Ma, che si possa stabilire che il Parlamento, senza alcuna ragione, nella sua piena discrezionalità, possa porre nel nulla gli atti amministrativi definitivi, mi sembra che sia contro il sistema.

Vediamo di stabilire se, all'interno dell'organo amministrativo, questo sia possibile.

ACCREMAN. Se è una decisione che vogliamo attuare, lei consente che questo sia possibile. Se dobbiamo valutare questo e quello per poi decidere, lei stesso risponde affermativamente alla domanda che pone.

Ora, lei mi dice che è una valutazione di un peso diverso...

DELL'ANDRO, *Relatore*. L'interesse non può che presiedere anche alla emanazione dell'atto legislativo. E, questo interesse deve essere valutato in relazione ad interessi propri dell'atto amministrativo. E solo in quel momento si può rispondere alla domanda. Si dice, da parte dell'onorevole Accreman, che i fatti disciplinari, sono meno gravi rispetto ai reati, moralmente più gravi e socialmente più pericolosi, e, perciò, debbono trovare almeno la stessa comprensione che ha ispirato l'applicazione dei principî di clemenza del provvedimento di amnistia e indulto.

Senz'altro, dico io. Ma anche qui vi è una valutazione di fatti. Ma non possiamo dimenticare che il dipendente dello Stato è soggetto a particolari doveri. Egli ha specifici, particolari obblighi, che non ha il cittadino comune. Non possiamo, quindi, a priori, stabilire che le sue infrazioni disciplinari siano meno gravi dei reati comuni. Bisogna vedere concretamente se il fatto violativo degli obblighi cui è sottoposto, sia più o meno grave.

LUZZATTO. Quello che lei dice, onorevole Relatore è molto grave!

DELL'ANDRO, *Relatore*. Grave, perché?

La risposta non può essere data aprioristicamente, cioè solo perché si tratta di un reato comune questo è più grave di una sanzione disciplinare. Noi dobbiamo valutare in concreto, in relazione agli obblighi particolari del dipendente dello Stato!

BERLINGUER. Non so se c'è qui un sindacalista della C.G.I.L.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Berlinguer di non fare questi riferimenti personali.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Le pare che sottrarre una cosa mobile altrui, con l'attenuante del danno lieve, sia più grave dell'azione del dipendente dello Stato che provoca un disastro ferroviario?

ACCREMAN. Ma questo è un reato, non è un'infrazione amministrativa!

DELL'ANDRO, *Relatore*. La dottrina ancora non è riuscita a spiegare se il diritto penale contenga infrazioni più gravi rispetto ad altri rami del diritto. Possiamo noi davvero dire che un reato è senz'altro più grave? Sulla base di quale interpretazione? Di quale punto di vista? Concludendo, all'onorevole Degli Esposti, per quanto attiene all'ingiustizia, che si attua nei confronti di chi già ha scontato la pena, devo dire che, purtroppo, questo avviene per ogni atto di clemenza.

DEGLI ESPOSTI. La morale è che a nessuno si darà niente.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Anche per le sanzioni disciplinari, mi pare che non sia la sede per poter distinguere tra pena e sanzioni.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo della passata legislatura ritenne di portare all'esame del Parlamento un certo testo, che fu approvato dalla Camera e che venne fermato dal Senato per circostanze a tutti note. Nella nuova legislatura il Governo ha ritenuto di doverlo ripresentare. Ed è questo testo n. 371, che viene sottoposto all'esame della vostra Commissione, corredato del parere favorevole della Commissione di Giustizia e del parere favorevole della Commissione Bilancio. Contemporaneamente, vengono sottoposte al vostro esame le due proposte di legge Fortuna ed altri e Nannuzzi ed altri, che sono corredate del parere contrario della Commissione Bilancio, mentre sono diversamente valutate dalla Commissione Giustizia.

Il Governo insiste perché il Parlamento voglia accogliere il testo da esso proposto e voglia ripudiare gli emendamenti al testo governativo, che sarebbero rappresentati dall'accoglimento dei principî, che sono alla base sia della proposta di legge Nannuzzi, che della proposta di legge Fortuna.

Vorrei dire, anzitutto, a questo riguardo all'onorevole Degli Esposti, che, contrariamente a quanto egli ritiene, il disegno di legge governativo, ove venisse approvato tale e quale dal Parlamento, non sarebbe « acqua fresca » e tanto meno – secondo una sua espressione che egli stesso ha dichiarato non parlamentare – costituirebbe una turlupinatura. Sarebbe, invece un provvedimento serio e non limitato, come egli afferma, ad un numero minimo di dipendenti dello Stato. Egli parla di millecinquecento-duemila persone al massimo, che verrebbero a beneficiare del condono.

DEGLI ESPOSTI. Otto o novemila!

LUCIFREDI, *Ministro della riforma della pubblica amministrazione*. Sono molti di più e mi spiego. Abbiamo parlato poco fa degli statali e abbiamo detto che gli statali sono oltre un milione; ma il condono si applica anche ai dipendenti degli enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi.

Mettendo insieme gli uni e gli altri, si aumenta notevolmente il numero di coloro che si trovano nella situazione prevista dall'articolo 1.

A parte questa considerazione, vediamo quale è la situazione.

Dice l'articolo 1 del disegno di legge governativo: « Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono condonate:

1) le sanzioni inflitte e da infliggere per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, compresi i militari e gli appartenenti a Corpi militarizzati, o degli Enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi, quando le sanzioni stesse non comportino la risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro;

2) le sanzioni inflitte e da infliggere non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubblici funzioni o un'attività professionale ».

Passo alla prima parte; poi passerò alla seconda.

Sanzioni « da infliggere ». Quanti sono i provvedimenti disciplinari che sono stati aperti e che non sono arrivati a conclusione perché c'è da un lato la non brillante lentezza dell'azione amministrativa; dall'altra parte l'invito fatto a suo tempo dal Presidente del Consiglio, nella passata legislatura, di tenere in sospeso i procedimenti in corso?

Le sanzioni da infliggere sono in numero notevolmente superiore a quelle che lei, onorevole Degli Esposti, ritiene. Che cosa avverrebbe di queste? Che i provvedimenti verrebbero interrotti, né si andrebbe a vedere se la sanzione disciplinare sia stata applicata o meno: la partita sarebbe chiusa, insomma, a meno che si tratti di sanzioni che comportino la risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro.

Ma qual'è la seconda delle situazioni previste: « le sanzioni inflitte e da infliggere, non superiori alla sospensione, per infrazioni disciplinari commesse a tutto l'8 dicembre 1962 da esercenti pubbliche funzioni o un'attività professionale ».

Ora, a questo riguardo, io debbo ringraziare il Relatore che, portandosi su una sfera di dottrina, che è inconsueta nei nostri dibattiti parlamentari, ha tentato di metterci davanti agli occhi quelli che sono i problemi tecnico-giuridici, che logicamente devono essere tenuti presenti, prima di affrontare un provvedimento di questa importanza.

Ma, lasciando da parte la considerazione giuridica (non intendo lasciarmi attrarre dalla tentazione di fare anch'io costruzioni di puro diritto), quale è la situazione relativa alle pene da infliggere?

Ci sono delle sanzioni inflitte che si sono esaurite.

Sotto questo profilo è, pertanto, logico quello che dice l'onorevole Relatore quando si domanda: che cosa succede nel campo della amnistia? Sul terreno penale succede la stessa cosa. Può essere amnistiato il reato intervenuto, ma se un individuo che era stato condannato a una determinata pena detentiva, è morto in carcere la partita è chiusa. Non c'è forza al mondo che possa applicare a lui, nella fossa, il provvedimento di clemenza.

Anche sul terreno amministrativo, evidentemente, possono esserci delle situazioni di questo genere. C'è, invece, una serie di situazioni, che ha ricordato l'onorevole Degli Esposti, in cui la sanzione amministrativa non si esaurisce nel tempo e produce determinati effetti. Perché se l'onorevole Degli Esposti, o qualunque altro dipendente dello Stato, per effetto di quella tale norma ha avuto quella determinata qualifica, come riflesso di quella certa sanzione disciplinare, da oggi in avanti ciò legittimamente non può più avvenire. Se il comportamento dell'onorevole Degli Esposti come funzionario è lodevole – come ho ragione di ritenere – la sua qualifica, dopo che è intervenuto il provvedimento di clemenza, sarà qualifica di « ottimo » e non di « mediocre »; e ciò, evidentemente, nei confronti del futuro, con effetto *ex nunc*. Quanti sono i dipendenti che si trovano andicappati nella carriera da un fatto collegato ad un provvedimento disciplinare?

Le conseguenze del fatto da oggi in avanti, non operano più. Ecco che il provvedimento non è acqua fresca, come dice l'onorevole Degli Esposti.

Sono decine di migliaia i dipendenti che vengono beneficiati da questo provvedimento. È chiaro che con un'altra formulazione i beneficiati possono diventare da 100 mila a 200 mila. Ma, perché si tende a che le cifre non siano aumentabili, è lecito dire che questo provvedimento è una buffonata o una turlupinatura? Io mi ribello a questa formulazione. Io debbo ritenere che si tratti di un provvedimento molto importante e molto serio. Tanto è vero che se ricevo una serie di lettere che raccomandano l'approvazione di un provvedimento così come veine sostenuto da talune parti, non vi è dubbio che ricevo un'altra serie piuttosto nutrita di lettere di

persone che dicono: sia benedetto, non dia retta a suggestioni, quello che importa è che il provvedimento sia approvato.

Nel mondo gli egoismi ci sono sempre! Ma, io voglio dire che non è un provvedimento inutile. D'altra parte, lo stesso onorevole Berlinguer, quando ci ricordava poc'anzi la posizione del suo gruppo politico e la propria nella precedente legislatura, dicendo che: « non abbiamo voluto ritardare un provvedimento per estenderne i benefici effetti ad altri che ci ripromettevamo di ottenere in un secondo tempo » lo confermava.

BERLINGUER. Piccoli effetti!?

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Va bene, piccoli!

È una questione di valutazione soggettiva. Ciascuno di noi può liberamente conservare la propria libertà di giudizio.

Io sottolineo, quindi, che il provvedimento, così come viene proposto dal Governo, è un provvedimento serio, meditato, che porta effetti benefici per tante persone.

Lo si vuole estendere? Lo si può estendere? Certo! E, vorrei al riguardo dire, sebbene la questione sia marginale, e sia emersa nella discussione soltanto attraverso l'intervento dell'onorevole Franchi, che confrontando il testo governativo con quello della proposta di legge Fortuna ed altri, per quanto si riferisce all'articolo 1 di questa ultima, vedo una estensione soggettiva che non mi persuade molto. Alludo al punto terzo, là dove si parla delle sanzioni inflitte e da infliggere dalle varie federazioni sportive, per le infrazioni disciplinari commesse..., ecc. È, questo, un problema del tutto marginale, ripeto. Però, se devo esprimere un personale parere, che, tuttavia, credo conforme al pensiero del Governo, nel suo insieme e in particolare del Ministro competente, penso faremmo opera saggia a non intervenire in sede legislativa in un settore tanto diverso qual è quello del mondo sportivo. Qui, le varie federazioni si ritengono e sono dotate nell'ambito della propria sfera di competenza, di propri poteri, che ogni tanto esercitano. Io riterrei che se il Parlamento di queste cose non si occupasse farebbe ottima cosa!

BERTINELLI. Quando si parla, però, di enti di diritto pubblico?

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. A dire la verità mi sembra che la proposta di legge Fortuna dica: « ...degli enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi... ». È la dizione del testo governativo.

BERTINELLI. Dice: « ...degli enti pubblici e delle imprese concessionarie di pubblici servizi... ». E, fin qui, il testo è uguale. E però, aggiunge: « ...o degli enti di diritto pubblico... » a

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Non avevo notato questo. Ma, come professore di diritto amministrativo, credo di dover dire che fra ente di diritto pubblico e ente pubblico non ci sia molta differenza. Quindi, penso che quella espressione: « enti di diritto pubblico » sia quanto meno pleonastica. Al riguardo ci sono state discussioni soltanto da parte di chi vuole determinare confusione. La differenza è quella tra enti pubblici e privati. Qualcuno cerca un motivo di confusione per complicare le cose!

Ho detto, quindi, in relazione a questo articolo 1, che non sarei propenso al punto 3 della proposta Fortuna. Adesso viene il problema che è quello sollevato dalla proposta di legge Fortuna, articoli 2 e seguenti, e dalla proposta di legge Nannuzzi. Al riguardo, devo dichiarare che alle estensioni proposte dai colleghi di parte socialista e comunista, il Governo è contrario. Era contrario il Governo precedente e lo è quello attuale, il quale ultimo, anche per la sua veste di « governo-ponte », che molti onorevoli colleghi intervenuti hanno voluto amabilmente rammentarci qui stamane, anche per questa sua caratteristica, vuole conservare, con assoluta aderenza, la posizione del Governo precedente.

Questa è la posizione, in termini molto espliciti. Ed io sarei poco sincero se dicessi diversamente. Questo, per una serie di considerazioni di varia natura, delle quali alcune di carattere politico, altre di carattere finanziario, altre di carattere amministrativo.

Di carattere politico?! È estremamente semplice! Come Governo-ponte, l'attuale non ritiene, così come non lo ritenne quello precedente, di poter fare una valutazione politica, così come da parte vostra si chiede.

Credo di non dover dire di più, perché le cose sono estremamente chiare. Ci saranno future trattative, si dice anche presto, in vista del futuro Governo. E se lo riterrà, il nuovo Governo farà propria questa posizione di condanna! Questa posizione di condanna il Governo, oggi, non è in modo assoluto in condizione di assumerla!

Chiaro? Credo di non dover dire di più.

BERLINGUER. Perché di condanna?

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Le sue stesse parole di poco fa mi sembra significhino una

evidente sottolineatura di questa posizione! Anche perché, e qui mi riallaccio all'intervento dell'onorevole Franchi di poco fa, quando si pongono le cose sul piano del *dies ad quem*, e anche del *dies a quo*, fissando al 1° gennaio 1962, non si può parlare di pacificazione generale. Perché, se dovessimo considerare questo, avrebbe ragione lui, appunto: in qualunque momento, per qualunque ragione!

Sarebbe una valutazione rispettabilissima, ma è tale che il Governo non intende di fare, come non lo ha ritenuto quello precedente.

Io credo che sulla questione politica potrebbe anche essere esaminata la cosa – sfugge dalla mia possibilità e dai miei poteri ogni considerazione di alto valore politico! E, l'onorevole Luzzatto, con la sua personale esperienza, si renderà conto dell'importanza notevolissima che avrebbe un problema come questo. Si facciano richieste e non sarà difficile forse l'accordo; però, il Consiglio dei ministri prenda le sue decisioni!

Mi pare sia estremamente evidente.

Ma, se mi consentono gli onorevoli colleghi, io ho detto le ragioni di carattere politico in primo luogo, però, accanto, ad esse, ci sono altre ragioni di carattere finanziario e di carattere amministrativo. Le ragioni di carattere finanziario sono le stesse che hanno determinato la Commissione Bilancio ad esprimere quel parere negativo sulla proposta Fortuna e sulla proposta Nannuzzi; si tratta di vedere se si possono trovare i fondi idonei, e il problema è di vedere se un onere finanziario a questi effetti debba essere in qualunque maniera raggiunto. La Commissione Bilancio ha approvato l'orientamento del Governo, che ritiene che questo ostacolo finanziario non sia superato.

Ma, – e qui parla il Ministro della pubblica amministrazione – c'è un terzo ordine di ragioni da considerare, cioè quelle di ordine amministrativo. Se si può indulgere ad un provvedimento di larga clemenza nei confronti di coloro che hanno compiuto infrazioni di carattere minore, non credo che a nessun titolo si possa indulgere nei confronti di coloro che hanno avuto una sanzione espulsiva dall'amministrazione, determinando un atto amministrativo che al momento opportuno doveva essere impugnato davanti agli organi di giustizia amministrativa. Io sarei veramente contrario a consentire che un provvedimento espulsivo possa essere, a distanza di parecchi anni, riparato con una misura di carattere legislativo. Se noi vogliamo difendere l'Amministrazione dello Stato, se vogliamo impedire che sempre maggiore diventi la scarsezza dei partecipanti ai concorsi e sempre maggiore il numero di coloro che disgustati di come vanno le cose nell'Amministrazione dello Stato se ne vanno con una larghezza che è veramente preoccupante – e mi rincresce che siamo alla fine del Governo-ponte, altrimenti nella mia responsabilità riterrei di dover investire il Parlamento di questo stato di cose, perché l'Amministrazione non vada a fondo in un breve volgere di anni – non dobbiamo, in una situazione di questo genere, ricadere nella colpa di riammettere persone che sono state licenziate, per non creare un motivo di turbamento nel funzionamento dell'Amministrazione e per evitare che i non moltissimi che ancora credono nella bontà della carriera statale non si abbandonino al dolce far niente, che è peggiore dell'esodo dall'Amministrazione. Le ragioni politiche, le ragioni finanziarie e quelle amministrative concorrono tutte e tre ad esprimere un giudizio contrario alla estensione che sono state proposte.

Per quanto riguarda il riferimento alla ricostruzione di carriera, non è il problema degli effetti economici di dover pagare dieci o quindici anni di stipendi arretrati, onorevole Luzzatto, che preoccupa. Preoccupa il far sì che un tale che è stato messo fuori venga riammesso dopo quindici anni nell'Amministrazione. Sarebbe veramente esiziale per l'Amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dobbiamo, ora, scegliere il testo su cui discutere. Il Relatore ha proposto che sia adottato il testo governativo.

Pongo in votazione la proposta del Relatore.

(*Non è approvata*).

BERLINGUER. Propongo che si prenda come base della discussione la proposta di legge Fortuna.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Berlinguer di prendere come base della discussione degli articoli la proposta di legge dell'onorevole Fortuna ed altri.

(*È approvata*).

COSSIGA. Sul testo Fortuna esiste il parere contrario della Commissione Bilancio. A norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, essendo stato scelto come base di discussione la proposta Fortuna, noi non possiamo procedere all'esame del testo senza aver

consultato la Commissione Bilancio. Pertanto, faccio formale richiamo al Regolamento.

BERLINGUER. Oggi noi abbiamo approvato che il testo di base deve essere quello Fortuna.

COSSIGA. Onorevole Berlinguer, il parere della Commissione Bilancio è stato dato sul complesso del provvedimento proposto. La Commissione Bilancio non ha espresso un parere su questo o quell'articolo. Esiste agli atti, oppure no, un parere della Commissione Bilancio contrario alla proposta di legge? Noi non possiamo andare a sceverare per quale motivo ed entro quali limiti la Commissione Bilancio ha dato parere contrario. Questo è compito che sfugge alla nostra competenza. Se la Commissione Bilancio ritiene che il fatto di mettere una stelletta a sei punte, invece che a cinque, ai carabinieri, viola l'articolo 81 della Costituzione, si tratta di una sua opinione, ma esula dalla nostra competenza dire se sia assurda o non assurda.

Esiste un parere contrario alla proposta di legge oppure no?

LUZZATTO. Il parere della Commissione Bilancio, con le conseguenze che ne derivano, è dato per le materie, che rientrano nella sua competenza specifica, in tema di spese e che, di certo, noi non intendiamo sindacare. Ma il parere della Commissione Bilancio non può riguardare il merito di un provvedimento e, pertanto in questo settore, i suoi effetti non sono vincolanti. E per ciò sull'articolo 4, che è il solo della nostra proposta di legge che concerne la materia di competenza della Commissione Bilancio, i colleghi hanno disposto un emendamento sostitutivo. È su quell'emendamento che dovrà chiedersi il parere, in attesa del quale non vi è preclusione alla discussione e approvazione degli altri articoli.

ALMIRANTE. Il testo del regolamento, all'articolo 40 settimo comma dice: « Quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione Bilancio esprima il suo parere, scritto e motivato, nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma ».

Il che vuol dire che noi abbiamo il diritto e il dovere di porre la Commissione Bilancio in condizioni di dichiarare se insiste o non insiste. Perché la Commissione Bilancio possa dire se insiste, noi dobbiamo sottoporre alla Commissione stessa un testo da noi approvato, con la riserva di un ulteriore atteggiamento della Commissione Bilancio. In questo momento noi siamo del tutto liberi. Può darsi benissimo che di fronte all'approvazione, da parte di questa Commissione, del testo preso a base, la Commissione Bilancio riveda il proprio atteggiamento.

E così come la Commissione Bilancio è libera di modificare il proprio atteggiamento, così noi siamo liberi di discutere il testo che abbiamo scelto a base.

Quando avremo preso le nostre decisioni, noi saremo in grado di mettere la Commissione in condizioni di decidere. Altrimenti il vostro richiamo al Regolamento diventa un richiamo contro lo spirito della legge.

COSSIGA. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il parere della Commissione Bilancio è stato dato non sui singoli articoli, ma sul complesso del disegno di legge. E, non rientra nella nostra competenza sceverare e andare a cercare la motivazione. Ciò significa per avventura, volendo seguire l'onorevole Almirante nella sua conclusione, che sarebbe sufficiente l'approvazione di un comma di un determinato articolo del disegno di legge per metterci in posizione di conflitto formale con detta Commissione.

ALMIRANTE. Che, però, il regolamento della Camera risolve, nel senso che dice che la Commissione Bilancio può anche rivedere il suo precedente atteggiamento!

COSSIGA. Allora, per la economia dei nostri lavori, trovandoci noi di fronte ad una scelta già fatta dalla Commissione, la quale ha optato per l'esame di quella determinata proposta di legge, cioè ha scelto una strada, per la quale noi sappiamo esservi la preclusione della Commissione Bilancio, perché fin da questo momento non solleviamo il conflitto e chiediamo senz'altro il nuovo parere della Commissione Bilancio?

LACONI. L'articolo del regolamento citato dall'onorevole Cossiga si riferisce alla sede referente e non a quella legislativa. Quando una Commissione delibera in sede legislativa non è affatto vincolata!

PRESIDENTE. Vorrei chiarire le cose. Prima di tutto gradirei che la Commissione ascoltasse la lettura del testo della deliberazione della Commissione Bilancio: « La Commissione, con riferimento al fondo globale, esprime parere contrario alla medesima e parere favorevole al disegno di legge ».

ALMIRANTE. Siamo in sede di richiamo al regolamento!

PRESIDENTE. Proprio per questo io dico che dobbiamo tener conto ed avere presente quello che ha deliberato la Commissione Bilancio e che cosa abbiamo deliberato noi!

Dunque: la Commissione delibera di esprimere parere favorevole al disegno di

legge n. 371 – cioè allo schema di legge proposto dal Governo – e parere contrario alla proposta di legge n. 255... !

Data la deliberazione adottata dalla Commissione Bilancio, noi ci troviamo qui nella situazione ipotizzata specificamente in uno degli ultimi capoversi dell'articolo 40 del Regolamento, e cioè questo: « Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a Commissione riunite... ».

LACONI. Tutto questo è superato! Dal momento che la Commissione è riunita in sede legislativa, i pareri non esistono più.

PRESIDENTE. Ma, vogliamo negare che noi siamo qui in sede legislativa e che l'articolo 40 del Regolamento si riferisce a questa sede? E, vogliamo negare che noi siamo la Commissione competente? Allora, nel caso in cui la Commissione competente delibera di prendere in considerazione una proposta di legge, per cui ha espresso parere contrario la Commissione Bilancio, che cosa avviene? Rileggo la norma regolamentare: « Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera o si procederà a commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le « conseguenze finanziarie », il che significa che non si vota prima che il Presidente della Camera deliberi se si debba procedere a commissioni riunite per l'esame degli articoli – insisto su questo punto – concernenti le « conseguenze finanziarie », ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge.

Ora noi, di fronte alla deliberazione della Commissione Bilancio, abbiamo il dovere di invitare la Commissione stessa a dichiarare se insiste o non insiste sul suo punto di vista.

ANGELINI PAOLO. Io faccio parte della Commissione finanze e tesoro e potrei citare innumerevoli esempi. Vorrei che si ricordassero alcuni fatti essenziali: quando si è trattato dell'aumento ai dipendenti si è andati a reperire addirittura l'argento monetato; quando si è trattato della pensione ai coltivatori diretti (per cui quei famosi calcoli sono risultati largamente inesatti) si è trovata una diversa soluzione. Potrei citare altre mille occasioni. Se la Commissione Bilancio esprime parere contrario lo riferisce solo alle questioni finanziarie e non al complesso della legge; ora, prendendo in esame la proposta di legge Fortuna, si è espressa sulle conseguenze finanziarie. Eventualmente c'è il messaggio presidenziale, ci sono altri presidî, per cui non mi pare che possa essere preclusa la discussione. Io ritengo che si possa, anzi, si debba discutere e se gli emendamenti possono apportare una modificazione notevole dell'onere, si potrà invitare la Commissione Bilancio a riprenderli in esame.

COSSIGA. Noi siamo una Commissione in sede deliberante. Quando noi in sede legislativa abbiamo approvato un disegno di legge, non c'è più nulla da fare. Il Presidente deve firmarlo e mandarlo al Senato. Il parere della Commissione Bilancio non avrebbe più valore.

ALMIRANTE. Se le parole hanno una logica, non ci resta da fare altro ai sensi del regolamento – come mi sembra d'interpretare – che andare avanti sulla strada scelta.

Se la strada comporta un onere, ci limitiamo in questo momento a dire: vista la strada scelta, pensiamo di poter camminare lungo quella strada stessa. Questa nostra facoltà, non c'è norma regolamentare che ce la possa togliere.

Bisogna scegliere a quale norma dobbiamo riferirci nel chiedere il parere della Commissione Bilancio. Altrimenti su che cosa esprimerebbe il proprio parere la Commissione Bilancio? Non lo riesco a capire.

Si vorrà ricorrere ai precedenti, si vorrà ricorrere alla logica, si vorrà ricorrere alla Giunta del regolamento, niente in contrario.

Comunque questa interpretazione suscita delle pesanti perplessità.

NANNUZZI. Onorevole Presidente, lei deve scegliere su quale corno del dilemma la nostra Commissione deve decidere.

Il mio parere è che la Commissione, dopo aver scelto il testo base, possa procedere all'esame degli articoli e degli emendamenti. Nel momento in cui si verificherà l'approvazione di un articolo che decide una spesa, vi sarà un contrasto con quel famoso parere. È allora che sorge il contrasto e allora si potrà sospendere la discussione a quel punto. Però dobbiamo cominciare l'esame.

CARCATERRA. L'articolo 40 del Regolamento, al comma settimo, stabilisce: « quando il disegno di legge importa un aumento dell'onere finanziario dello Stato, è necessario che la Commissione Bilancio esprima il suo parere scritto e motivato nei termini di cui all'articolo 31, terzo comma ».

L'articolo 31 al terzo comma stabilisce: « Questa, entro un termine che non potrà superare gli otto giorni, o i tre per i progetti di urgenza, a decorrere dal giorno della effet-

tiva distribuzione degli stampati, darà il proprio parere sulle conseguenze finanziarie ».

Nel comma seguente dell'articolo 31 è detto: « se detti termini decorrano senza l'invio di alcun parere, s'intende che la Commissione Bilancio non ha voluto avvalersi della facoltà concessale dal regolamento ».

Insisto sulla locuzione « si intende », perché, evidentemente, si tratta di una deduzione.

Noi non solo non abbiamo la prova che la Commissione non ha voluto dare un parere, ma, al contrario, abbiamo la prova che la Commissione ha dato un parere. Cioè, noi abbiamo il dovere e il potere per agire.

La conclusione è questa: il primo corno del dilemma non regge; il secondo poi, non regge egualmente, perché, come diceva il collega onorevole Cossiga, quando avessimo approvata noi la legge sarebbe il fatto compiuto!

CAPRARA. Se noi gli articoli che importano oneri li modificassimo?

Vi rendete conto che in questo modo noi veniamo a modificare il regolamento e modifichiamo i nostri lavori in tutto?!

Le norme del regolamento servono per procedere non per arrestarsi. Noi qui andiamo a riesaminare tutta la disciplina dei nostri lavori. Questo non è possibile!

PRESIDENTE. Vorrei dare la parola all'onorevole Ministro. È opportuno che egli dica la sua opinione.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Evidentemente su una questione di regolamento, il Governo non ha niente da dire; chiedo soltanto al Presidente se, in nome del lungo lavoro fatto in questa Commissione con spirito di collaborazione tra tutti i suoi membri, mi è consentito di esprimere non come rappresentante del Governo ma come onorevole Lucifredi una modesta parola. Io vorrei dire come vede l'onorevole Lucifredi questa questione.

Primo punto. Il parere esiste ed è un parere contrario alla proposta Fortuna: non possiamo dire che non sia stato dato.

Secondo punto. C'è la questione di interpretazione, di rapporto tra la Commissione in sede legislativa e la Commissione Bilancio. È una situazione che non si presenta oggi per la prima volta; mille volte è stato posto il quesito ed è stato in certa maniera risolto. Mi permetto di ricordare che molte volte anche in questa Commissione si disse: non possiamo votare gli articoli, perché una volta votati gli articoli in sede legislativa è inutile andare a chiedere un parere. Una via d'uscita attraverso la quale noi tante volte abbiamo impedito che si verificasse un contrasto è quella di votare il principio riservandoci di chiedere che cosa ne pensasse la Commissione Bilancio per le conseguenze finanziarie.

Mi sembra che nel caso specifico ci sia stato un voto contrario alla presa in considerazione del testo governativo e un voto favorevole al testo Fortuna. Ora come non si può intendere questa come volontà politica? Questo è il mio modestissimo parere.

NANNUZZI. L'onorevole Lucifredi ha espresso un parere: ha detto che possiamo votare il principio. E questa era l'interpretazione che dava anche il Presidente. Se il principio è stato approvato si tratta di decidere ora le forme e i modi dell'allargamento e poi si chiederà il parere della Commissione Bilancio.

LUCIFREDI, *Ministro per la riforma della pubblica amministrazione*. Non vorrei che mi faceste dire quello che non volevo dire, cioè che attraverso il voto si intende approvato il principio dell'allargamento.

COSSIGA. Io ritengo che una Commissione la quale fra due testi (uno che ha il parere favorevole della Commissione Bilancio e uno che ha parere contrario della stessa Commissione) sceglie come testo base un testo non accolto dalla Commissione Bilancio, ha già indicato la sua preferenza per l'allargamento della spesa.

NANNUZZI. Ha votato un principio.

COSSIGA. Cosa vuol dire: ha votato un principio?

GULLO. Dove è il contrasto? La Commissione Bilancio ha respinto questa proposta di legge e noi, quindi, non possiamo prenderla in esame?

Io vorrei ricordare che l'articolo 40 fa l'ipotesi che il contrasto sorga fra Commissione competente e Commissione Bilancio. Dove sorge questo contrasto, onorevole collega?

L'articolo 40, all'ottavo comma, dice: « Nel caso che la Commissione competente non ritenga di aderire al parere della Commissione Bilancio, e questa insista, a giudizio del Presidente della Camera, o si procederà a Commissioni riunite per l'esame degli articoli concernenti le "conseguenze finanziarie", ovvero sarà deferito all'esame dell'Assemblea l'intero disegno di legge ».

Non è concepibile altro contrasto che sulle conseguenze finanziarie, se no arriveremmo all'assurdo che la Commissione Bilancio possa dare parere anche su cose non di sua competenza. Il contrasto non può sorgere sulle altre norme. Se la Commissione Bilancio ha deciso sulle altre norme, ha varcato i limiti della sua competenza.

In realtà la Commissione Bilancio ha detto: quanto alle conseguenze finanziarie io sono contraria alla proposta di legge Fortuna.

Noi siamo qui di fronte a una votazione già avvenuta, quella cioè che ha scelto il testo base. Come si può dire in questo momento che non possiamo procedere all'esame del provvedimento? Se mai doveva essere detto prima.

Questa eccezione si doveva fare prima.

DELL'ANDRO, *Relatore*. Ma perché si doveva fare prima?

GULLO. Siamo di fronte ad una decisione perfetta. Questa decisione deve avere il suo corso. Nel suo corso, questa decisione non è in contrasto con la Commissione Bilancio. Il contrasto potrà sorgere, ma finora non è sorto.

PRESIDENTE. L'intervento dell'onorevole Gullo fa manifesto che non siamo d'accordo e allora rinviamo la questione alla Giunta del regolamento. Il Presidente non può fare altro che trasmettere gli atti alla Giunta del regolamento.

GULLO. Ma perché?

PRESIDENTE. Per ottenerne il parere sulla interpretazione da dare all'articolo 40.

LUZZATTO. Qualora avvenga un conflitto che non può risolversi se non con una votazione, può essere richiesta la remissione in Aula.

Concordo con l'onorevole Lucifredi, non come ministro, ma per la sua interpretazione di questo comma.

Ora noi riteniamo che la nostra Commissione abbia espresso la sua volontà su questo principio ed allora domandiamo alla Commissione Bilancio un parere sul principio. Non possiamo domandarne sul testo della proposta di legge Fortuna, ma proprio sulle conseguenze finanziarie.

Dalla discussione generale, sia pure non ancora in forma deliberativa, già sono emersi chiaramente alcuni punti: per esempio, la estensione alle federazioni sportive. Noi abbiamo detto che non abbiamo difficoltà ad aderire.

Se la Commissione Bilancio deve esprimersi, a mio parere, sarebbe bene che si esprima dopo la nostra discussione.

Per parte mia non ho difficoltà a sentire, prima della nuova seduta, la Commissione Bilancio sul principio e sugli emendamenti che già ci sono, in modo che il parere maturato, punto per punto, articolo per articolo, della Commissione Bilancio, valga a decidere nella prossima seduta se siamo di fronte alla ipotesi che esiste il conflitto oppure no.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, se la sua richiesta – che in fondo coincide con il mio punto di vista – è condivisa dalla Commissione, io sono d'accordo.

Questi erano i termini, perché noi non potevamo che richiamare l'attenzione sulla votazione che era avvenuta e che era manifestazione estensiva. Pertanto, noi ritenevamo di non poterci pronunciare sul testo Fortuna.

COSSIGA. Io desidererei dire, però, che noi siamo agli inizi. Ora, poiché noi, pur seguendo la strada che è stata indicata dalla proposta formulata dall'onorevole Luzzatto, ci troviamo attualmente, all'inizio dei nostri lavori legislativi, di fronte a un problema che potrà verificarsi altre volte per l'avvenire, io credo che la nostra Commissione debba veramente preoccuparsi della questione e formulare una richiesta alla Giunta del regolamento, perché esprima il proprio punto di vista sulla questione stessa.

Io, cioè, ritengo che sia il caso di chiarire, una volta per tutte, quali sono gli effetti di quel famoso comma dell'articolo 40 del regolamento della Camera. In quanto io mi preoccupo anche per il futuro e, quindi, dico: dato che siamo in questa situazione, possiamo bene investire della faccenda la Giunta del regolamento affinché chiarisca le cose.

BERLINGUER. Io vorrei sapere, anzitutto, in quale forma deve essere presentato il quesito alla Giunta del regolamento. In secondo luogo, mentre non ho difficoltà a che si faccia ricorso alla Giunta del regolamento, cogliendo occasione dalla circostanze attuale, vorrei, tuttavia, che si fosse qui tutti quanti d'accordo di non dover attendere: stralciamo il problema!

COSSIGA. Credo sia prevista una riunione della Giunta del regolamento che dovrebbe tenersi quanto prima!

LUZZATTO. Siamo quindi d'accordo di consultare la Giunta del regolamento sul principio e, nel contempo, la Commissione Bilancio sui problemi specifici in esame.

PRESIDENTE. Siamo tutti d'accordo.

Se non vi sono altre osservazioni, può senz'altro rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI